



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Ai docenti
Al personale Ata
Al sito web

CIRCOLARE 156

Oggetto: misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza

Considerate le criticità emerse nelle ultime settimane, è opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. Sulla normativa riferita alla vigilanza degli alunni.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

Riferimenti normativi

- D.lgs. 297/94
- DPR n. 275/99
- Codice civile artt. 2047-2048
- Legge 107/15

Il quadro normativo e le competenze assegnate alla scuola

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

L'obbligo di vigilanza sugli allievi spetta in via preminente al personale docente

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GRAZIA DELEDDA"

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173

E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG



precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"(2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il ruolo dei collaboratori scolastici

Il CCNL attribuisce ai collaboratori scolastici "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni (area antistante), sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici vigileranno altresì gli studenti con ingresso alla 2 ora della Scuola Secondaria di I grado. Nel caso di reiterati ritardi degli alunni, ne daranno comunicazione alla DS o ai collaboratori della dirigente.

Le priorità nella vigilanza

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

- **La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo**

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623 ha ritenuto che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

- **L'inversione dell'onere della prova**

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173

E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

A tal proposito i criteri fissati nella seduta collegiale del 29/9/2022 (Delibera nr 3) prevedono le modalità di sostituzione dei docenti assenti identificando diverse "casistiche", utili a soluzioni tempestive a seguito di assenze dei docenti prive dei presupposti giuridici indispensabili per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie (mancato preavviso, assenze per un periodo inferiore ai 10 gg per la scuola primaria e secondaria di I grado).

Qualora le soluzioni indicate non siano praticabili, alla luce della normativa e delle sentenze citate, è indispensabile comunque individuare spazi di flessibilità dell'organizzazione dei docenti già in servizio nell'Istituzione scolastica, in attesa che questa dirigenza attivi le procedure utili ad individuare supplenti anche per brevi periodi.

- **Norme di servizio** Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- In caso di ritardo o di assenza deve darne preventiva comunicazione;
- Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
- L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente ai coordinatori della scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado, l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze che hanno carattere di urgenza.
- In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso per procedere con sostituzioni/nomina.
- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GRAZIA DELEDDA"

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173

E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG



Il cambio d'ora

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula. Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

Uscite alunni

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (per punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante di educazione motoria. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione della Dirigente Scolastica. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire, solo in casi eccezionali, della collaborazione del personale della scuola.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173

E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Sicurezza

È obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione. È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

La vigilanza scolastica nei punti a rischio

È necessario porre particolare attenzione alla vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico – che dovranno risultare sempre apribili – il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- eventuali dispositivi elettrici non protetti;
- fase di consegna dei pasti per la mensa della scuola dell'infanzia e primaria.

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa M o n i c a I n s a n g u i n e
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto
Legislativo n. 39/1993